



Berna, [digitare/selezionare data](#)

Modifica dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

(OELDerr)
Commento



1 Situazione iniziale

Le presenti modifiche alla OELDerr mirano innanzitutto all'allineamento alla normativa dell'UE (in particolare al regolamento [UE] 2017/625¹). Garantiscono inoltre un'efficace applicazione della legislazione sulle derrate alimentari e rafforzano gli strumenti giuridici a disposizione delle autorità di esecuzione.

Si rende necessario apportare alcune modifiche puntuali all'ordinanza del 27 maggio 2020² sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), al fine di individuare più efficacemente le frodi alimentari in Svizzera e garantire lo scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni.

2 Punti essenziali del progetto

Le modifiche riguardano la lotta contro le frodi alimentari, la procedura di autorizzazione per le aziende soggette ad autorizzazione, la durata massima di validità del diploma per il controllo ufficiale delle derrate alimentari e lo scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni. Tali modifiche vengono illustrate al numero 4.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 1 lett. b nota a piè di pagina

Il rimando nella nota a piè di pagina viene aggiornato per tenere conto dell'ultima versione del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 11 lett. c

L'articolo 11 OELDerr deve essere integrato con la lettera c. In questo modo, le informazioni relative alle violazioni sistematiche della legislazione sulle derrate alimentari mediante pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare potranno essere raccolte a livello centrale e analizzate. Tale aspetto è importante perché tali violazioni spesso interessano più di un Cantone e combatterle richiede un intervento coordinato dall'Ufficio di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Inoltre, grazie alle notifiche raccolte dall'USAV, l'autorità di esecuzione può effettuare i propri controlli in modo mirato e basato sul rischio, sia a livello cantonale sia a livello nazionale.

Le violazioni sistematiche si verificano regolarmente, in modo ripetuto o per ragioni strutturali e seguono uno schema ben definito.

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2024/3115, GU L, 3115, del 16.12.2024.

² RS 817.042

Quando una persona o un'impresa adotta pratiche fraudolente o ingannevoli, lo fa con l'intento di ottenere un vantaggio economico. Tale comportamento costituisce una violazione consapevole della legislazione sulle derrate alimentari e comporta l'inganno dei consumatori. Perché una pratica possa essere qualificata come fraudolenta o ingannevole, è necessario che siano soddisfatti tutti i punti sopra elencati.

Art. 17 Procedura di autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 ODerr, le aziende che necessitano dell'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale di esecuzione, prima di intraprendere una determinata attività, devono presentare relativa domanda. Una volta ricevuta la domanda, l'autorità cantonale di esecuzione ispeziona l'azienda sul posto prima di prendere una decisione. Rilascia quindi l'autorizzazione definitiva per mezzo di una decisione a tempo indeterminato se sono soddisfatti i requisiti pertinenti della legislazione sulle derrate alimentari per l'attività interessata.

Tale procedura viene precisata allineando l'attuale articolo 17 OELDerr ai corrispondenti paragrafi dell'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625. La prassi attuale rimane invariata.

Il capoverso 2 vigente, secondo cui l'autorità cantonale di esecuzione, in caso di difetti riscontrati in occasione dell'ispezione, può rilasciare un'autorizzazione con l'obbligo di porvi rimedio entro sei mesi, lascia aperte diverse questioni in merito all'attuazione concreta e non corrisponde alla formulazione prevista dal diritto dell'Unione europea. Inoltre, una decisione non può semplicemente decadere senza che ne venga emessa un'altra. Al fine di garantire l'equivalenza con l'UE nell'ambito dell'Allegato veterinario³, il capoverso 2 è sostituito dalla corrispondente disposizione di cui all'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625. Tale disposizione prevede che, in caso di difetti riscontrati in occasione dell'ispezione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, possa essere concessa un'autorizzazione condizionata, a condizione che l'azienda soddisfi comunque tutti i requisiti relativi all'infrastruttura e alle attrezzature. L'autorizzazione definitiva viene concessa solo se da un nuovo controllo ufficiale dell'azienda, effettuato entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione condizionata, risulti che l'azienda soddisfa gli altri requisiti pertinenti della legislazione sulle derrate alimentari. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma l'azienda non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti della legislazione sulle derrate alimentari, l'autorità cantonale di esecuzione può prorogare l'autorizzazione provvisoria. L'autorizzazione condizionata non eccede tuttavia complessivamente sei mesi. Se l'autorizzazione condizionata non viene prorogata o sostituita, l'azienda deve cessare la propria attività.

Art. 79 cpv. 1

Considerata la rapida evoluzione della legislazione alimentare, viene fissato un termine massimo per il completamento della formazione DCA, al fine di garantire che le conoscenze siano sempre aggiornate. Tale durata massima di dieci anni era già prevista dall'articolo 82 capoverso 3 nella versione precedente al 1° gennaio 2025. Il termine di

³ Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

dieci anni decorre dall'ammissione al corso di formazione DCA. Se tale termine viene superato, è necessario ripetere il corso di formazione.

Art. 100 cpv. 1 lett. c

I dati dell'UDSC possono essere trasmessi ai Cantoni solo se è soddisfatta la disposizione di cui all'articolo 100 capoverso 1 OELDerr, ossia possono essere trasmessi solo i dati che riguardano il Cantone richiedente. L'USAV non può inoltrare dati regionali o nazionali. Per pianificare una campagna cantonale, tuttavia, è spesso indispensabile conoscere i flussi di merci in Svizzera e i vari importatori. Una campagna mirata potrebbe, ad esempio, concentrarsi sulle frodi alimentari (come le indicazioni ingannevoli sul caffè o sul miele), il che richiede lo scambio di dati sulla merce in questione (controlli dei Cantoni, importazioni ecc.). L'articolo 100 capoverso 1 OELDerr viene pertanto integrato con la frase «per adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari» (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a LDerr).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sull'economia.

4.4 Ripercussioni sulla società

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sulla società.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione in materia di derrate alimentari deriva dagli articoli 97 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale⁴.

⁴ RS 101

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte in merito alla procedura di autorizzazione sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall'allegato 11 appendice 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Sono compatibili con il diritto europeo, che entrerà in vigore con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

5.3 Basi legali

L'estensione dell'obbligo di notifica agli organi cantonali di esecuzione si basa sugli articoli 51 capoverso 4 e 60 LDerr. Le modifiche apportate all'articolo 17 relative alle aziende soggette ad autorizzazione si basano sull'articolo 11 capoverso 3 LDerr. L'adeguamento relativo alla durata di validità delle formazioni di cui all'articolo 79 capoverso 1 si basa sull'articolo 52 LDerr.

5.4 Protezione dei dati

La modifica dell'articolo 100 capoverso 1 lettera c mira a precisare lo scopo dello scambio di dati tra le autorità competenti a livello federale e cantonale. Essa si basa sull'articolo 60 capoverso 1 lettera a LDerr.

⁵ RS 0.916.026.81